

cendo salva la possibilità per il militare di optare per il regime economico in concreto più favorevole » —:

se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione Generale per il Personale Militare affinché dia chiare disposizioni per consentire il pagamento delle indennità e relativi arretrati a tutti gli operatori subacquei che svolgono, non contemporaneamente, sia l'attività di volo che l'attività subacquea in condizioni di rischio, disagio e responsabilità differenti dagli aerosoccorritori. (4-02087)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 642/1961 come modificata dalla legge 316/1970, si rivolge non più al personale militare destinato presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, ma anche al personale che si rechi in servizio isolato all'estero;

la norma introdotta prevede il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia a mente dell'articolo 9 della stessa legge 642/1961, qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione;

al personale militare frequentatore di corsi all'estero per periodi non inferiori a 15 mesi è corrisposto il trattamento di trasferimento all'atto del rientro in Patria ai sensi dell'articolo 1 della legge 86/2001 come regolamentato dalla circolare DGPM/IV/12^a/069740/10/B.32 del 6 giugno 2001 della Direzione Generale del Personale Militare;

al personale militare inviato all'estero per gli stessi periodi temporali per varie finalità delle Forze Armate non è corrisposto l'indennità all'atto del rientro in Patria solo perché non citati nella circolare applicativa —:

se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione Generale per il Per-

sonale Militare affinché dia chiare disposizioni per consentire il pagamento delle indennità anche al restante personale.

(4-02088)

* * *

DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

DE SIMONE, DEIANA e DIOGUARDI. — *Al Ministro per i diritti e le pari opportunità, al Ministro per le politiche per la famiglia.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, l'omicidio rappresenta la prima causa di morte per le donne, in Europa e nel mondo;

qualsiasi forma assuma, la violenza rappresenta sempre l'esercizio di un potere che tende a negare la personalità della donna;

la violenza sulle donne va affrontata nella sua dimensione pubblica perché « la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una vera e propria democrazia », ed « occorre utilizzare tutti i mezzi possibili per prevenire qualsiasi violazione dei diritti umani delle donne »;

questo è un impegno che riguarda tutta la comunità, ma in primo luogo rappresenta un'obbligazione dello Stato, assunta Costituzionalmente ex articolo 3, ma anche a livello internazionale in particolar modo attraverso la ratifica della Convenzione CEDAW;

il Governo, fino ad ora, non ha diffuso le Raccomandazioni del Comitato CEDAW, quando invece dovrebbero essere diffuse e utilizzate come strumento principe per realizzare politiche tendenti a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne —:

se il Governo, nelle politiche poste in essere e in progetto per il futuro, abbia intenzione di adempiere all'obbligo di at-

tuare sistematicamente ed implementare costantemente tutte le misure della Convenzione, e da tener conto delle raccomandazioni CEDAW;

se il Governo abbia intenzione di dare « un'ampia diffusione in Italia dei commenti conclusivi al fine di rendere i cittadini, compresi i funzionari di Governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne e di diritti umani, consapevoli dei passi avanti che sono stati fatti per assicurare, di fatto e di diritto, la parità delle donne, nonché degli ulteriori passi necessari a tal proposito »;

quali siano stati i motivi per cui il Governo non abbia adempiuto alla richiesta del Comitato CEDAW di « diffondere ampiamente, in particolare presso le organizzazioni di donne e di diritti umani, la Convenzione, il suo Protocollo Opzionale, le raccomandazioni generali del Comitato, la Dichiarazione e la Piattaforma di Azione di Pechino, e l'esito della 23^a sessione speciale della Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: parità di genere, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo" »;

quali siano i motivi per cui il Governo nell'ultimo rapporto al Comitato CEDAW non abbia risposto alle domande poste dal Comitato in merito agli articoli 8, 9, 15, 16 della Convenzione. (4-02065)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), con un comunicato stampa del 15 dicembre 2006, si è pronunciato in merito alla revoca degli assegni sociali ai perseguitati razziali, episodio gravissimo

denunciato anche sulla stampa nazionale « (Vitalizio "contro" pensione: salite a 100 le revoche agli ebrei », *Corriere della Sera*, 14 dicembre 2006);

nel comunicato si afferma che: « L'Inps si è trovato costretto a revocare alcune pensioni sociali ai beneficiari di assegno di benemeranza ai perseguitati razziali e agli internati nei campi di sterminio poiché, secondo le norme vigenti, questi ultimi sono assimilati alle pensioni di guerra e concorrono quindi alla formazione del reddito. Pur dovendo rispettare la legge, l'Istituto è da tempo consapevole della delicatezza della questione e solidale con persone che hanno così tanto sofferto. Ha peraltro più volte sollecitato un intervento volto ad una considerazione di tali posizioni e riafferma il proprio impegno ad una soluzione, anche per via legislativa, di tale problema »;

quanto accaduto ferisce di nuovo coloro che tanto hanno sofferto per mano dei nazifascisti e offende le stesse istituzioni repubblicane, nate dalla Resistenza, che con questo vitalizio intendevano riparare, per quanto possibile, al danno sofferto dalle vittime delle persecuzioni razziali e dai deportati nei campi di concentramento —:

quali iniziative, anche di natura legislativa, intenda adottare il Governo per risolvere positivamente questa vicenda. (4-02061)

PIRO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla costituzione della Società Poste Italiane S.p.A. (precedentemente E.P.E.), intervenuta in data 28 febbraio 1998, è sorta un'incertezza relativamente al calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti postali che hanno lasciato il servizio dopo la trasformazione dell'Ente;

il passaggio dall'indennità di buonuscita al trattamento di fine rapporto (TFR) è stato regolato dalla legge 27 dicembre